



## *Al Ministro dello Sviluppo Economico*

VISTA la legge 9 luglio 1990, n. 188 e successive modifiche e integrazioni, recante “Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità” e, in particolare, l’articolo 4 che istituisce il Consiglio Nazionale Ceramico con il compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradizionale nonché i modelli e i decori tipici, e la ceramica di qualità nonché l’articolo 5 relativo alla composizione del Consiglio Nazionale Ceramico;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modifiche e integrazioni, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l’articolo 52-ter recante “Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità” che, al comma 1, stabilisce che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità nonché di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2021 da destinare all’elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell’attività ceramica artistica e tradizionale. Viene inoltre previsto che alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990;

VISTO, in particolare, il comma 2 del citato articolo 52-ter il quale stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell’istruzione, sono individuati i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 che aumenta il limite di spesa di altri 2 milioni di euro per l’anno 2021 da destinare all’elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell’attività ceramica artistica e tradizionale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;



VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;

CONSIDERATA l’esigenza di sostenere la realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione della ceramica artistica e tradizionale ovvero della ceramica di qualità;

SENTITI il Ministro della Cultura, il Ministro del Turismo e il Ministro dell’Istruzione;

## **DECRETA**

### **Articolo 1 (Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*legge n. 188/1990*”: la legge 9 luglio 1990, n. 188 e successive modifiche e integrazioni, recante “Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità”;
- b) “*decreto-legge n. 34/2020*”: decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modifiche e integrazioni, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77;
- c) “*legge n. 241/1990*”: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;



- d) “*regolamento de minimis*”: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del *TFUE* agli aiuti di importanza minore («de minimis»);
- e) “*relazioni*”: relazioni di coniugio, di parentela e di affinità entro il terzo grado, e, in caso di società, relazioni di controllo o di collegamento, come definite dall’articolo 2359 del codice civile;
- f) “*Ministero*”: il Ministero dello Sviluppo Economico;
- g) “*Imprese*”: le imprese rientranti nel codice ATECO 23.41;
- h) “*Consiglio*”: il Consiglio nazionale ceramico, istituito ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della *legge n.188/1990* – deputato alla valutazione dei *progetti* ai sensi dell’articolo 52-ter, comma 1, del *decreto-legge n. 34/2020*;
- i) “*ceramica artistica e tradizionale*”: la ceramica artistica e tradizionale, definita dal disciplinare tipo adottato con delibera del *Consiglio* del 27 marzo 1996 Allegato D, il cui marchio “CAT” è stato istituito con decreto del Ministro della attività produttive del 26 giugno 1997 (G.U. n.153 del 3 luglio 1997);
- j) “*ceramica di qualità*”: la ceramica di qualità definita dal disciplinare tipo adottato con delibera del *Consiglio* del 27 marzo 1996 Allegato E, il cui marchio “CQ” è stato istituito con decreto del Ministro della attività produttive del 26 giugno 1997 (G.U. n.153 del 3 luglio 1997);
- k) “*progetto*”: progetto finalizzato al sostegno e alla valorizzazione della *ceramica artistica e tradizionale* ovvero della *ceramica di qualità*;
- l) “*DSAN*”: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

## **Articolo 2**

### ***(Finalità dell’intervento e ambito di applicazione)***

1. In attuazione di quanto previsto dal *decreto-legge n. 34/2020*, l’intervento di cui al presente decreto - finalizzato alla creazione o allo sviluppo di *imprese* operanti nei settori della *ceramica artistica e tradizionale* e della *ceramica di qualità* - disciplina i limiti, i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di contributi in conto capitale per la realizzazione di *progetti* di investimento da parte delle stesse *imprese*.



### Articolo 3

#### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52-ter, del decreto-legge n. 34/2020, la dotazione finanziaria disponibile per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Il contributo è concesso a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incrementato delle risorse destinate dall'articolo 265, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020.

### Articolo 4

#### *(Soggetti beneficiari)*

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le *imprese* che, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di concessione ed erogazione del contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) operano nel settore della ceramica artistica e di qualità e della ceramica tradizionale: codice ATECO primario 23.41;
  - b) sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
  - c) risultano in attività;
  - d) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
  - e) sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  - f) hanno restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal *Ministero*.
2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le *imprese*:
  - a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
  - b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;



- c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

## **Articolo 5**

### ***(Finalità e requisiti dei progetti)***

1. I contributi di cui al presente decreto possono essere concessi a fronte di *progetti* di investimento innovativi, volti a favorire lo sviluppo tecnologico delle *imprese*.
2. I *progetti* di investimento devono:
  - a) avere ad oggetto esclusivamente l'acquisto di macchinari innovativi e nuovi di fabbrica, di hardware e software. Per il software è consentita la fruizione di applicativi in modalità Software as a service (SaaS). È necessaria la dichiarazione liberatoria del fornitore attestante il requisito nuovo di fabbrica, come previsto nell'allegato I del presente decreto;
  - b) avere ad oggetto spese complessive di importo non inferiore a euro 10.000,00 (quarantamila/00);
  - c) essere autonomi e funzionali;
  - d) riferirsi ai beni di cui alla precedente lettera a) il cui acquisto sia avvenuto successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del presente decreto.

## **Articolo 6**

### ***(Spese ammissibili)***

1. Ai fini dell'ammissibilità, le spese previste dai *progetti* di investimento di cui all'articolo 5 devono essere:
  - a) direttamente finalizzate all'attività aziendale;
  - b) relative a beni acquistati da terzi che non hanno *relazioni* con l'*impresa* acquirente e alle normali condizioni di mercato;
  - c) riferite a beni ammortizzabili – mantenuti nello stato patrimoniale dell'*impresa* per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo;
  - d) effettuate attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono.
2. Non sono ammesse le spese per:
  - a) l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni già esistenti in azienda;



- b) l'acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell'autonomia funzionale;
- c) terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere, ivi compresi gli impianti idrici, elettrici, di allarme, di riscaldamento e raffreddamento;
- d) scorte di materie prime e semilavorati di qualsiasi genere;
- e) attrezzature e arredi;
- f) mezzi targati;
- g) beni usati o rigenerati;
- h) commesse interne;
- i) materiali di consumo;
- j) prestazione di servizi e consulenze di qualsiasi genere;
- k) utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.;
- l) formazione;
- m) imposte e tasse;
- n) contributi e oneri sociali di qualsiasi genere;
- o) costi legali e notarili;
- p) non direttamente finalizzate all'attività produttiva della *impresa*;
- q) beni per cui siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie.

## **Articolo 7**

### ***(Contributo concedibile)***

1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 3, nell'ambito del *regolamento de minimis*, può essere concesso dal *Ministero* un contributo in conto capitale:
  - a) di importo non superiore al 50 (cinquanta) per cento delle spese totali ammissibili;
  - b) di importo, comunque, non superiore a euro 20.000,00 (ventimila/00) per singola *impresa*;
  - c) avente le caratteristiche di credito privilegiato secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del *decreto legislativo n. 123/1998*.

## **Articolo 8**

### ***(Presentazione e valutazione delle domande)***

1. Le *imprese* presentano al *Ministero* le domande di concessione del contributo redatte secondo lo schema di cui all'Allegato 1 del presente decreto, corredate dalla documentazione



di spesa e complete della documentazione ivi prevista. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel citato Allegato 1.

2. Le domande di concessione del contributo contengono la descrizione analitica del *progetto* di investimento.

3. I contributi in conto capitale di cui al presente decreto sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del *decreto legislativo n. 123/1998*.

4. Ciascuna *impresa* può presentare una sola domanda di concessione del contributo.

5. Il *Consiglio* procede, in ordine cronologico di presentazione delle domande, alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente decreto e alla verifica della correttezza e della conformità della documentazione trasmessa. In particolare il *Consiglio* provvede a:

- a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata;
- b) accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della *impresa*;
- c) riscontrare la coerenza tra la descrizione del *progetto* contenuta nella domanda di concessione, la documentazione di spesa trasmessa e la relazione finale sui risultati raggiunti di cui al comma 2, lettera e);
- d) Il *Consiglio* approva i progetti entro 15 giorni dalla chiusura dei termini, di cui al comma 1;
- e) Nel caso in cui in sede di istruttoria siano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande e dei *progetti* presentati, l'*impresa* riceve formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10-bis della *legge n. 241/1990*, secondo quanto disposto dall'articolo 10;
- f) Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello e per le quali dovesse risultare insussistente la relativa copertura finanziaria, sono da considerarsi decadute.

## **Articolo 9**

### ***(Concessione del contributo)***

1. Entro trenta giorni dall'approvazione dei progetti da parte del *Consiglio*, il *Ministero* provvede, tramite apposito decreto, alla concessione e contestuale erogazione dei contributi relativi ai progetti per i quali l'istruttoria si è conclusa positivamente.

2. La concessione dei contributi avviene per elenco, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del *decreto legislativo n. 123/1998*, le *imprese* destinatarie del decreto di concessione hanno diritto al contributo di cui al presente decreto



esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie, indicate all'articolo 3, e delle previsioni di cui all'articolo 7.

## **Articolo 10**

### **(Monitoraggio e controlli)**

1. In ogni fase del procedimento, il *Ministero* può effettuare controlli anche a campione, sulle iniziative agevolate.
2. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso ciascuna *impresa*, tutta la documentazione relativa alle attività svolte per un periodo di cinque anni a partire dalla data di concessione del contributo.
3. Le *imprese* sono tenute a fornire tutti i documenti che saranno richiesti al fine di consentire e favorire le attività di monitoraggio e controllo da parte del *Ministero*.

## **Articolo 11**

### **(Revoca)**

1. I contributi concessi ai sensi del presente decreto sono revocati qualora:
  - a) sia accertato il mancato possesso o il venir meno, anteriormente alla data di ultimazione del *progetto*, in capo alla *impresa* di uno o più dei requisiti o condizioni di cui agli articoli 5 e 6;
  - b) venga constatata in caso di controlli la mancata realizzazione del *progetto* ovvero la sua realizzazione parziale, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
  - c) l'*impresa* abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
  - d) ciascuna *impresa* non adempia agli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 10;
  - e) i beni siano oggetto di altre agevolazioni derivanti da norme statali, regionali o comunitarie.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il soggetto beneficiario deve restituire l'importo del contributo erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del *decreto legislativo n. 123/1998*.



3. Il contributo di cui al presente decreto è revocato in misura parziale in caso di realizzazione parziale del *progetto*, purché la parte di investimento realizzata risulti autonoma e funzionale.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, il soggetto beneficiario deve restituire esclusivamente l'importo della quota parte di contributo oggetto di revoca.

## **Articolo 12**

### ***(Pubblicazione)***

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO